



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>24</u> del Reg.	Oggetto: Fondo Garanzia debiti Commerciali anno 2023.
Del <u>28 FEB. 2023</u>	

L'anno duemilaventitre il giorno 28 del mese di Febbraio, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale a seguito di regolare convocazione, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	
CINO Dr. LUIGI	SINDACO	Presente
LANFRANCA d.ssa FRANCESCA	V.SINDACO	Presente
CIACCIO NICOLA	ASSESSORE	Presente
SANTORO D.SSA KATIUSCIA	ASSESSORE	Presente
PLAIA GAUDENZIA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Doriana NASTASI

Assume la Presidenza il Sindaco – Dr. Luigi Cino – il quale invita i componenti della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione

Considerato che a far data dall'anno 2021 la dalla legge 30/12/2018 n. 145 ed in particolare dall'art. 1 commi seguenti hanno stabilito che:

"859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*

*861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono **calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.***

*862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, **stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:***

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

*863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e **non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.** Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.*

868. A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo



14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure."

Considerato inoltre che l'accantonamento, va calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio 2022-2024 per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Preso atto che tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per tutto l'esercizio, è obbligatorio nel caso in cui:

- l'ente presenti nel 2022 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. L'indicatore è diverso da quello determinato in base al Dpcm 22 settembre 2014 in quanto – a differenza di quest'ultimo - **considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate**. Tale calcolo avviene direttamente dalla piattaforma dei crediti commerciali. In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento va da un minimo dell'1% per ritardi non superiori a 10 giorni fino a un massimo del 5% per ritardi superiori a 60 giorni;
- l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2022, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2021 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. Ricordiamo che l'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock di debito scaduto alla fine del 2022 non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
- l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al Dlgs 33/2013 (accantonamento pari al 5%).

Visto l'emendamento al Decreto Milleproroghe, D.L 152/2021. approvato in data 20 febbraio 2021, secondo il quale " stabilisce che «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 , gli Enti possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili ; tale possibilità è però subordinata alla comunicazione alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dello stock residuo relativo i due esercizi precedenti,(anche per gli Enti in Sipoe+) nonche alla previa verifica da parte dell'organo di revisione"

Non è piu prevista invece la possibilità di utilizzare i propri dati contabili per la rilevazione dell'indicatore annuale dei tempi di pagamento , pertanto per il 2022 il suddetto indicatore dovrà essere rilevato esclusivamente dalla PCC, che al riguardo rimane l'unico riferimento possibile ;

Che all'art 9 c.2 lett.b l'obbligo dell'accantonamento e di costituzione del Fondo Garanzia debiti Commerciali sussiste anche per gli Enti in gestione provvisoria o esercizio provvisorio.

Preso atto che:

- Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito al 30/04/2023;
- il Comune di Camporeale, alla luce di quanto sopra, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Ritenuto di dover comunque adottare, entro il 28 febbraio 2023, un atto con il quale l'amministrazione attesti le risultanze dei dati resi disponibili sulla piattaforma dei crediti commerciali;

Rilevato che l'indicatore di ritardo dei pagamenti risultante al 31/12/2022 dalla PCC è di 0 gg;

che dalla PCC risulta uno stock del debito al 31/12/2021 pari ad € 409.184,41 e al 31/12/2022 ad € 314.942,99;

Rilevato che il ritardo di pagamenti dell'Ente risulta pari a zero gg;

Che pertanto l'ente non è obbligato a stanziare sul proprio bilancio alcun accantonamento per il Fondo di garanzia dei debiti commerciali;

Che L'ente ha provveduto alle comunicazioni relativo allo stock del Debito sulla Piattaforma Crediti Commerciali sul portale Area RGS;

Visto il Tuel;

Visto il regolamento di contabilità;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto:

che l'indicatore di ritardo dei pagamenti risultante al 31/12/2022 dalla PCC è di 0 gg;

che dalla PCC per questo Ente risulta uno stock del debito così articolato:

al 31/12/2021 € 409.184,41

al 31/12/2022 € 314.942,99

Dare atto che in relazione ai parametri rilevati, l'Ente non è obbligato a stanziare sul proprio bilancio un accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali;

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile E.F.
 Rag. Antonella Lipari



PARERI AI SENSI DELL'ART.49, DELL'ART. 147, COMMA 1 E DELL'ART. 147/BIS D.lgs 267/2000,
COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012,

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il Responsabile del Settore Affari Generali per la REGOLARITA' TECNICA, ha espresso parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore AA.GG.

F.TO Dott.ssa Doriana Nastasi

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, per la REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso
parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del

Settore

Finanziario

F.TO Rag. Antonella LIPARI

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta corredata del parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa;

RITENUTO DI APPROVARE TALE PROPOSTA

Visto l' O.EE.LL. vigente in Sicilia ;

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Per i motivi esposti in premessa approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta integralmente.
- 2) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con successiva votazione unanime palese.

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Luigi Cino

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Gaudenzia Plac

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Doriana Nastasi

Dalla Residenza Municipale li 28 FEB. 2023

Il Segretario Comunale

D.ssa Doriana Nastasi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal _____, come prescritto dall'art. 11 della L.R. 03/12/1991, n° 44.

IL MESSO COMUNALE _____

Camporeale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28 FEB. 2023 :

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo (art.12, comma 1°, della L.R. n° 44/91);

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art.12, comma 2°, della L.R. 02/12/1991, n° 44;

Camporeale, li 28 FEB. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Doriana Nastasi

ESTRATTO DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATO PUBBLICATO, AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N°22/2008 COME MODIFICATO DALL'ART.6 DELLA L.R. N°11/2015, IN DATA _____

CAMPOREALE, LI' _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE